

## TI\_GERICHTE 10.2002.78 vom 25. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2002.78](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.78)

FR: TI\_GERICHTE 10.2002.78 du 25 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 10.2002.78 del 25 marzo 2003

### Volltext

Incarto n.10.2002.78/AMM

DAP 1249/2002

Bellinzona

25 marzo 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria per giudicare

\_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_ e fu \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_ 1954 ad \_\_\_\_\_, attinente di \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, divorziata, esercente, domiciliata a \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,

accusata di \_\_\_\_\_ infrazione e contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, a \_\_\_\_\_ nel periodo 20 ottobre 2001 ■ 28 marzo 2002, ospitandolo presso l'albergo \_\_\_\_\_, facilitato il soggiorno illegale di \_\_\_\_\_ come pure occupandolo presso detto albergo quale aiuto cucina, impiegato uno straniero non autorizzato a lavorare in Svizzera, sapendo del soggiorno illegale dello stesso e che il medesimo era sprovvisto dei necessari permessi di polizia;

reati previsti dagli art. 23 n. 1 cpv. 5 e 23 n. 4 LDDS,

fatti avvenuti \_\_\_\_\_ nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita \_\_\_\_\_ con decreto d'■accusa DAP \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2002 emanato dal Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, \_\_\_\_\_, che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.■ e delle spese giudiziarie di fr. 100.■;

vista \_\_\_\_\_ l'■opposizione al decreto d'■accusa interposta dall'accusata il 26 giugno 2002;

indetto \_\_\_\_\_ il dibattimento per il 25 marzo 2003, al quale sono intervenuti l'accusata e il difensore;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata e all'audizione del testimone \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

prospettato alle parti, giusta l'art. 250 CPP, l'eventuale applicazione alla fattispecie dell'art. 23 n. 6 LDDS;

sentito il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento dell'accusata;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. Se l'imputata è colpevole di infrazione e/o contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 n. 1 cpv. 5 e n. 4 LDDS, subordinatamente art. 23 n. 6 LDDS, commessa nelle circostanze di cui sopra.

2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena detentiva e/o multa dev'essere inflitta all'imputata;

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena detentiva e, se sì, per quale periodo di prova.

3. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

4. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 n. 1 cpv. 5, n. 4 e n. 6 LDDS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara \_\_\_\_\_

colpevole di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 n. 6 LDDS, per avere nel mese di marzo 2002 (sull'arco di 3-4 settimane), senza notificarlo, ospitato \_\_\_\_\_ presso l'albergo \_\_\_\_\_ e averne occasionalmente richiesto i servizi in cucina (per cucinare e rigovernare limitatamente al proprio pasto e a quello dei propri commensali) dovendo sapere che il medesimo era sprovvisto dei necessari permessi di polizia;

condanna \_\_\_\_\_

1. alla multa di fr. 100.■;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie (comprese quelle indicate nel decreto d'accusa) di complessivi fr. 250.■ ;

la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

assegna alla condannata un termine di tre mesi per il pagamento della multa e l'avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);

Intimazione a:

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ,

avv. \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ,

Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, \_\_\_\_\_ ,

Comando della Polizia cantonale, \_\_\_\_\_ ,

Ufficio del GIAR, \_\_\_\_\_ ,

Ministero pubblico della Confederazione, \_\_\_\_\_ .

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

La segretaria:

Distinta spese a carico di \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

fr. 100.■ multa

fr. 100.■ tassa di giustizia

fr. 120.■ spese giudiziarie

fr. 30.■ testi

fr. 350.■ totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.